

Comune di Alfiano Natta (Alessandria)

Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici. Approvazione.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti ;

RILEVATO che la Legge n. 36/2001 disciplinando “la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” prodotti da “impianti, sistemi ed apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz a 300 GHz” ed in particolare dagli “elettrodotti e dagli impianti radioelettrici, compresi gli impianti di telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione” all’art. 8 da’ facolta’ ai Comuni di adottare appositi regolamenti “*per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*”;

VISTO quanto disposto dalla L.R. 3.08.2004 n. 19 riguardante “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che demanda ai Comuni di :

- a) definire specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti;
- b) individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri generali regionali;
- c) adottare il regolamento comunale sulla base degli atti di indirizzo e regolamentazione, assunti dalla Giunta regionale, trasmettendone copia alla Provincia competente ed ai Comuni limitrofi;
- d) rilasciare l’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e delle linee elettriche a bassa tensione anche sulla base del parere tecnico preventivo dell’ARPA e dei programmi localizzativi;
- e) esercitare funzioni di controllo e vigilanza;
- f) emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di disattivazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dell’autorizzazione.

RILEVATO altresì che con deliberazioni della G.R. n. 15 – 12731 del 14 giugno 2004 n. 112 – 13293 del 12 agosto 2004, n. 19 – 13802 del 2 novembre 2004 e n. 16 – 757 del 5 settembre 2005 sono state dettate le “direttive tecniche in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico”;

ESAMINATO lo schema di regolamento comunale predisposto dall’Ing. Renato Santero, professionista a ciò incaricato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45/2012 del 16/07/2012 e rilevato che in conformità delle predette disposizioni vengono individuate le aree di possibile localizzazione degli impianti radioelettrici, le procedure ordinarie e semplificate per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti, le spese per lo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative;

RITENUTO quanto proposto dal Regolamento idoneo a prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio tecnico circa la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

CON VOTI unanimi , espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 8 Consiglieri,

Delibera

1. Approvare il Regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti radioelettrici, composto da 17 articoli, 15 allegati, 2 elaborati cartografici, tutti uniti alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Dare atto che è stata scelta la seguente opzione dell'art. 2 del Regolamento: "...fatta eccezione per aree sensibili (per le quali si intendono come aree alternative le zone di attrazione, di cui al seguente art. 4) dove ogni nuova installazione è vietata e per le zone di vincolo dove ogni nuova installazione è vietata a meno di specifici accordi tra l'ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti (come previsto al 2° paragrafo art. 3.4 della D.G.R. 5/9/2005 n. 16-757).".

(omissis)